

DISPOSIZIONE DEL DATORE DI LAVORO DELLA U.O.G. DI BERGAMO

N. 1 DEL 16 DICEMBRE 2025

FORNITURA DI DOTAZIONI DPI DI CANTIERE – U.O.G. DI BERGAMO

il Responsabile della U.O.G. di Bergamo

Richiamata la Determinazione del Direttore Generale n. 598 del 23/12/2021 con la quale:

- il sottoscritto Ing. Massimo Ruotolo è stato individuato quale Responsabile della U.O.G. di Bergamo con funzione di Datore di Lavoro in materia di sicurezza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/2008;
- il Direttore Generale ha delegato al Responsabile di U.O.G. tutti i poteri, nessuno escluso, concernenti l'organizzazione, la gestione e il controllo della sede aziendale assegnata in materia di igiene e sicurezza del lavoro, con piena e assoluta autonomia gestionale ed operativa, nonché con piena e illimitata facoltà di spesa in relazione alla necessità di tutelare l'incolumità e la salute dei lavoratori e dei terzi;

Richiamata altresì la Determinazione del Direttore Generale n. 290 del 05/06/2024 con la quale:

- è stata confermata la delega delle funzioni, di cui alla determina n.598 del 23 dicembre 2021, di Responsabile di U.O.G. di Bergamo con funzioni di Datore di Lavoro in materia di sicurezza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/2008, al sottoscritto ing. Massimo Ruotolo;

Considerato che:

- con disposizione n.2 del 10/10/2023 del datore di lavoro della U.O.G. di Bergamo, è stata aggiudicata la precedente fornitura dei dispositivi di protezione individuale;
- per la U.O.G. di Bergamo, si rende necessaria la dotazione di ulteriori DPI di cantiere come da tabella sotto riportata:

DESCRIZIONE	N.
Scarpe antinfortunistiche S3	5
Paia guanti da lavoro antitaglio tipo C	5
Elmetto di cantiere regolabile	2
Zaino impermeabile	1
Gilet multitasche ad alta visibilità	2
Giacca da lavoro invernale	2

- gli strumenti contrattuali attivi presso ARIA, ai quali l'Azienda deve ricorrere in via prioritaria ai sensi delle Direttive regionali per l'anno 2025, approvate con DGR XII/4277 del 30/04/2025 e CONSIP non contemplano convenzioni per la fornitura in oggetto;
- essendo mancanti le categorie merceologiche oggetto della fornitura è pertanto possibile procedere autonomamente all'acquisizione ai sensi della normativa vigente;
- si è pertanto provveduto a contattare l'operatore economico Bongiorno Antinfortunistica S.r.l. con sede a Curno (BG) in via E. Fermi n.10, C.F./P.IVA 01812710166 il cui preventivo, acquisito al prot. n. 0031638 del 17/11/2025, per la fornitura è pari a 432,18 euro, oltre all'IVA di legge, così distinto:

DESCRIZIONE ARTICOLO	N.	PREZZO UNITARIO	IMPORTO TOTALE	I.V.A. 22%	IMPORTO INCLUSA I.V.A.
Elmetto con regolazione giallo	2	7,74 €	15,48 €	3,41 €	18,89 €
Scarpa alta S3 SRC Cofra da lavoro	3	56,34 €	169,02 €	37,18 €	206,20 €
Scarpa bassa S3 SRC Cofra da lavoro	2	53,01 €	106,02 €	23,32 €	129,34 €
Paia guanti da lavoro antitaglio tipo C	5	1,98 €	9,90 €	2,18 €	12,08 €
Zaino con elastici frontali	1	6,84 €	6,84 €	1,50 €	8,34 €
Gilet multitasche ad alta visibilità	2	10,35 €	20,70 €	4,55 €	25,25 €
Giacca da lavoro Softshell imbottita	2	52,11 €	104,22 €	22,93 €	127,15 €
TOTALE			432,18 €	95,08 €	527,27 €

- l'offerta presentata dall'operatore economico Bongiorno Antinfortunistica S.r.l. risulta congrua rispetto ai prezzi di mercato;
- l'entità e la natura della fornitura consentono di disporre la procedura in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 nonché dell'art. 11 del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi – contratti sottosoglia, approvato con Provvedimento del Presidente n. 105 del 18/11/2019 e modificato con Provvedimento del Presidente n. 74 del 25/05/2021;
- risulta opportuno procedere tramite Piattaforma SINTEL, anche nel rispetto delle direttive regionali alle ALER, alla richiesta di conferma dell'offerta;

Richiamate le Direttive regionali per l'anno 2025, approvate con DGR XII/4277 del 30/04/2025, ai sensi delle quali le ALER:

- sono tenute ad acquisire le categorie merceologiche di cui al DPCM del dicembre 2015, aggiornate con DPCM dell'11 luglio 2018, esclusivamente tramite i soggetti aggregatori, nel quadro delle disposizioni del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nuovo Codice degli appalti;
- sono tenute a aderire alle convenzioni attivate dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.a. (ARIA), tramite l'utilizzo del Negozio elettronico (NECA), agli accordi quadro e ad ogni altro strumento contrattuale attivo presso ARIA;
- qualora le procedure di acquisto necessarie non rientrino nella programmazione di ARIA S.p.a., sono tenute a valutare l'esecuzione di una gara aggregata;
- le procedure effettuate in via autonoma dovranno svolgersi sulla piattaforma regionale SINTEL, così come normato dall'art. 1, comma 6, della L.R. 33/2007; eventuali deroghe dovranno avere motivazioni tracciabili negli atti assunti;

Richiamati altresì:

- gli artt. 5 e 11 del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi – contratti sottosoglia, approvato con Provvedimento del Presidente n. 105 del 18/11/2019 e modificato con Provvedimento del Presidente n. 74 del 25/05/2021;
- gli artt. 1 (principio del risultato), 2 (principio della fiducia) e 3 (principio dell'accesso al mercato) del D.Lgs. 36/2023 a cui l'Amministrazione è tenuta nell'espletamento delle procedure di affidamento di contratti pubblici;
- l'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che per ogni intervento venga nominato un Responsabile Unico del Progetto per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione;

- l'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, il quale stabilisce che i servizi di importo inferiore a 140.000 euro possono essere affidati mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023 che, all'art. 3, comma 1, lettera d), definisce l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;
- l'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, il quale stabilisce che per gli affidamenti diretti il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

Richiamato l'art. 17 del D.Lgs. 36/2023, che al comma 2 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Preso atto che

- l'art. 52 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;
- ai sensi dell'art. 18 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., e del richiamato Allegato I.4, l'imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto non è dovuta, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Dirigente dell'Area Appalti-Contratti e Affari Generali e dell'Area Amministrativa ad interim dott.ssa Lorella Sossi in merito alla regolarità del presente atto sotto i profili di competenza;

In virtù dei poteri conferiti con Determinazione del Direttore Generale n. 598 del 23/12/2021;

DISPONE

per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di nominare Responsabile Unico del Progetto (RUP) della fornitura de quo l'ing. Massimo Ruotolo, Responsabile della U.O.G. di Bergamo;
2. di autorizzare l'espletamento della procedura per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 della fornitura dei DPI di cantiere, in uso alla UOG di Bergamo, all'operatore economico Bongiorno Antinfortunistica S.r.l. con sede a Curno (BG) in via E. Fermi n.10, C.F./P.IVA 01812710166, verso il corrispettivo di 432,18 euro oltre IVA in

misura di legge;

3. che, acquisita la conferma dell'offerta tramite Piattaforma Sintel, la presente sia da intendersi quale aggiudicazione efficace;
4. di dare atto che la stipula del contratto è disposta mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, con le clausole generali date dal rispetto di quanto contenuto nell'offerta del fornitore al prot. 0031638 del 17/11/2025 e conservata agli atti;
5. di demandare agli uffici le attività necessarie all'esecuzione della presente determinazione.



IL RESPONSABILE DELLA U.O.G. DI BERGAMO

Ing. Massimo Ruotolo



PARERE RESO SULLA PROPOSTA IL 17/11/2025

favorevole
 contrario

AREA APPALTI-CONTRATTI e AFFARI GENERALI
e AREA AMMINISTRATIVA ad interim
il Dirigente
dr.ssa Lorella Sossi

